



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 21 dicembre 2022 è stata emessa l'ordinanza sindacale P.G. 0187542 in cui si ordinava *“fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive”*;
- che nel medesimo atto, P.G. 0187542, per mero errore materiale di trascrizione è stato richiamato l'art.43 del Regolamento di Polizia Urbana in luogo dell'art.28, e conseguentemente risulta erroneo il riferimento all'art.87, nonché risulta erroneo il testo dell'art.2 che va opportunamente modificato riportando l'esatta previsione regolamentare;

RITENUTO, pertanto, opportuno rettificare l'ordinanza sindacale di cui in premessa, confermandone il contenuto, che si riporta integralmente nel proseguo del presente atto;

RETTIFICA

l'ordinanza sindacale P.G. 0187542 del 21.12.2022 nelle modalità in premessa citate, riportando integralmente il testo come segue:

PREMESSO

- che studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente;
- che a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;



- che i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- che la tutela della fauna selvatica, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- che l'art.28 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, rubricato 'Imbrattamento del suolo pubblico' che dispone "1. *Fatte salve le speciali previsioni degli articoli 232-bis e 232-ter del Dlgs 3 aprile 2006, n.152 e del regolamento n.51/2016 di ATERSIR, è vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico e gettarvi acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie. 2.Oltre all'assoggettamento alla sanzione pecuniaria, il trasgressore della disposizione del comma 1° è tenuto a rimuovere immediatamente dal suolo l'oggetto o la sostanza. 3. Ai fini della rimessa in pristino stato dei luoghi danneggiati dall'imbrattamento, i responsabili dovranno agire in scrupolosa conformità delle eventuali prescrizioni tecniche e condizioni dettate dai competenti Servizi comunali. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 125,00.*";
- che l'art.2 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, rubricato 'Ordinanze, avvisi pubblici, ordini verbali, deroghe', che stabilisce che "1. *Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici o dei servizi, rispettivamente a norma degli articoli 107 e 109 del medesimo D.lgs. n. 267/2000, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato del comma 5° del citato art. 107, possono emanare, mediante ordinanze e pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. I dirigenti e i funzionari indicati nel periodo precedente, sulla base di istanze debitamente documentate e motivate, possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in*



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

deroga alle norme del Regolamento, ove espressamente previsto e previo parere degli uffici e servizi di volta in volta interessati.”

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione tesa ad'incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, promuovendo ogni attività di “conservazione” del territorio;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTI gli atti;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale e venga resa nota a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo Polizia Locale Terre Estensi Ferrara – Voghiera - Masi Torello per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE

che l'inosservanza del divieto posto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 125,00 oltre alla rimessa in pristino secondo quanto previsto dall'art.28 del Regolamento comunale di Polizia Urbana

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.

IL SINDACO

Ing. Alan Fabbri

(F.TO DIGITALMENTE)